



"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 [tric81800q@istruzione.it](mailto:tric81800q@istruzione.it)  
PEC: [tric81800q@pec.istruzione.it](mailto:tric81800q@pec.istruzione.it) codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
[www.comprensivofelicefatati.edu.it](http://www.comprensivofelicefatati.edu.it)

Protocollo e data come da segnatura

Albo sito web

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza dal **03/02/2022** del collaboratore scolastico in servizio nel plesso Primaria di Campomaggiore tempo normale;

Vista la nota M.I. n.0025089 del 06/08/2021 art. 2 – Conferimento delle supplenze al personale ATA – che ripristina il comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n.662;

Visto il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolmunità e la sicurezza degli alunni; si precisa che nel plesso Primaria gabelletta sono presenti n. **7 classi a tempo normale per un numero di alunni tra 6 e 10 anni pari a 126 ed occorre coprire dalle 7:30 alle 14:30, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7:30 alle 13:30**;

Considerato che nel plesso di servizio del collaboratore assente sono presenti **n. 4** alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro e nelle altre sedi dell'istituto;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

Vista la nota prot.10073 del 14.04.2016 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR ;

### DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve dal **04/02/2022 e per tutto il periodo di assenza del titolare**.

Terni, 03/02/2022

Il Dirigente Scolastico  
Ilaria Santicchia  
(firmato digitalmente)